

Legge regionale 31 ottobre 1987 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

CAPO III

Altri interventi settoriali della Regione: agricoltura, turismo, commercio, consorzi di garanzia fidi, borse distudio. Progetti intersettoriali mirati comprensivi anche dei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi alla produzione

Art. 14

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 15

(2)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa:

a) (ABROGATA);

b) per la predisposizione ed attuazione di un progetto mirato alla ripresa economica nel Gemonese e nel Canal del Ferro - Val Canale delle zone di transito interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie.

(1)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996

2 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della

legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.

Art. 16

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996

Art. 17

1. Per le finalità di cui alla lettera b) dell' articolo 15, la Direzione regionale del bilancio e della programmazione, in collaborazione con le Direzioni competenti predispone un progetto ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27.

2. Il progetto è sottoposto alla Commissione di cui all' articolo 3, ai fini della definizione di un accordo di programma.

3. Sul progetto stesso sono inoltre sentiti i Comuni interessati.

Art. 18

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nuove iniziative nei territori montani per la realizzazione delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, individuate come prioritarie sulla base dell' analisi delle caratteristiche e delle potenzialità di sviluppo turistico dei diversi ambiti territoriali ed in funzione di obiettivi di qualificazione e specializzazione dell' offerta turistica.

(2)

2. Sugli investimenti per le iniziative di cui al comma 1, sono concessi contributi in conto capitale fino al limite del 40 per cento della spesa ammissibile. Detti contributi sono cumulabili con agevolazioni su mutui, in conformità con le disposizioni di cui al Titolo I della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, come modificata e integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42.

(1)

3. Per la concessione dei contributi in conto capitale si applicano, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche e integrazioni.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 10/1989

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 47/1991

Art. 19

(2)

1. Per favorire l' ammodernamento del settore distributivo nei territori montani, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a piccoli esercizi commerciali ivi ubicati, per il tramite delle Comunità montane, contributi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità aziendale, fino all' 80% della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di lire 2.000.000.

(1)(3)

2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alle Comunità montane interessate, accompagnate dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta.

3. Qualora gli imprenditori si avvalgano, per la tenuta della contabilità, di Centri contabili da essi stessi gestiti in forma associata e riconosciuti idonei dalle Comunità montane, oppure di Centri contabili gestiti dalle Associazioni di categoria, potranno autorizzare i suddetti Centri a incassare i contributi loro concessi. A tale scopo i

Centri potranno presentare domanda cumulativa di liquidazione del contributo in nome degli imprenditori interessati.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nei territori montani la misura massima dei contributi previsti all' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, come modificata ed integrata dal Capo III della regionale 1 dicembre 1986, n. 51, è elevata al 9 per cento.

Note:

1 Comma 1 interpretato da art. 79, comma 3, L. R. 2/1989

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 3, L. R. 10/1988 nel testo modificato da art. 9, comma 1, L. R. 16/1989

3 Comma 1 sostituito da art. 139, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

Art. 19 bis

(1)(2)(3)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il settore commerciale nei territori delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro - Val Canale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino, Val Cosa, Val Tramontina attraverso la concessione alle imprese commerciali - ivi compresi i pubblici esercizi e con esclusione delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, così come definito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 - di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sulle spese di investimento per:

a) costruzione o acquisto e riattivazione di esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compreso l' eventuale onere per l' acquisizione delle aree;

b) ammodernamento o ristrutturazione degli esercizi commerciali preesistenti, con spesa superiore ai 50 milioni.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 29/1990

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 2, L. R. 29/1990

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 34, L. R. 25/1999

Art. 20

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i << fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi di cui alle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25, 4 maggio 1973, n. 32, 13 maggio 1975, n. 22, nonché 28 aprile 1978, n. 30, come successivamente modificate e integrate, allo scopo di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese industriali, artigiane, commerciali e delle cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi, ubicate nei territori montani.

2. L'integrazione del << fondo rischi >> del Consorzio regionale di garanzia fidi, di cui alla citata legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, prevista dal precedente comma 1, può essere utilizzata anche per consentire l'accesso al credito a medio termine alle cooperative ubicate nei territori montani autorizzate a produrre, trasportare e distribuire energia elettrica.

3. Le garanzie fideiussorie sui mutui che le cooperative di cui al comma 2 assumeranno per la realizzazione di piccoli impianti idroelettrici potranno essere concesse per un importo non eccedente la spesa ritenuta ammissibile a contributo, ridotta del contributo in conto capitale eventualmente concesso.

Art. 21

1. Al fine di promuovere il progresso delle conoscenze finalizzate alla soluzione dei problemi sociali, economici, ambientali delle aree montane, saranno istituite borse di studio triennali da godersi presso gli atenei regionali per laureati residenti nel Friuli - Venezia Giulia.

2. Le borse di studio triennali verranno assegnate annualmente, su indicazione di una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da rappresentanti delle Università, delle Comunità montane e dell' Amministrazione regionale.

3. L' ammontare di ciascuna borsa di studio sarà determinato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Università.